

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Tolitiche Sociali

Départimente per la Sancià Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Ocrezione Generale della Sancià Animale e del Farmace Veterinarie Uff. III

> Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome

E p.c.

Commissione Europea D.G. SANCO

IZS delle Venezie

II.ZZ.SS.

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

ITALRAP

Associazioni di categoria

LORO SEDI

PROT. DGSAFV. II/ 12810 /P- I. 8.2/108

09 LUG. 2009

Oggetto :Misure sanitarie integrative e temporance in materia di prevenzione dell'influenza aviaria a bassa patogenicità. Precisazioni e integrazioni provvedimento prot. DGSA-12464-P del 3 luglio 2009.

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, attualmente in corso di recepimento;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGSAFV.III/8632/P-I.8.d/108 del 7 maggio 2009 recante "Influenza aviaria – Comunicazione sieropositività riscontrate sul territorio nazionale – Intensificazione attività di sorveglianza";

VISTO il provvedimento prot. DGSA.III/11384 del 16 giugno 2009, modificato e integrato con nota prot. DGSA.III/11536 del 18 giugno 2009, con la quale sono state disposte alcune misure urgenti e temporanee in relazione alle evidenze epidemiologiche in alcune Regioni del Nord;

VISTO il provvedimento prot. DGSA.III/12464 del 3 luglio 2009, recante la revoca delle Misure sanitarie integrative e temporanee in materia di prevenzione dell'influenza aviaria a bassa patogenicità di cui al precedente considerando;

RILEVATE le richieste di chiarimento e modifica pervenute dalle Regioni interessate e dalle Associazioni di categoria delle filiere avicole;

CONSIDERATO che in ogni caso tutte le attività di sorveglianza suppletive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti sono finalizzate a circoscrivere l'infezione e ripristinare i flussi commerciali della filiera avicola;

SENTITO il Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

SI DISPONE

1. Il punto 2 del provvedimento prot. DGSA-12464-P del 3 luglio 2009 è così modificato: "Nei territori delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono vietate fiere, mostre e mercati avicoli. In deroga al presente divieto le medesime Regioni possono, concedere autorizzazioni, volta per volta, tenendo in considerazione la tipologia dell'evento, la situazione epidemiologica e l'analisi del rischio. Le deroghe concesse devono essere comunicate per conoscenza alla scrivente Direzione e al Centro di Referenza nazionale per l'influenza aviaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica: o.bessi@sanita.it e lbonfanti@izsvenezie.it."

2. Il punto 3 del provvedimento prot. DGSA-12464-P del 3 luglio 2009 è così modificato: "Nei territori delle Regioni di cui al precedente punto 1, la mavimentazione di cui

"Nei territori delle Regioni di cui al precedente punto 1, la movimentazione di animali da allevamenti industriali di tacchini, sia da vita sia da macello, è consentita se gli stessi animali sono sottoposti a controllo sierologico e virologico (20 tamponi tracheali e 20 prelievi di sangue distribuiti nelle varie unità produttive) nei 5 giorni precedenti il primo carico.

Nel caso in cui si tratti di allevamenti accasati a sessi misti, il predetto controllo dovrà essere effettuato nei 5 giorni precedenti il <u>primo carico</u> delle femmine e, successivamente, nei 5 giorni precedenti il <u>primo carico</u> dei maschi.

L'esito favorevole delle prove dovrà essere riportato nel documento di trasporto degli animali (Mod.4) sezione E."

3. Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli diversi da quelli industriali, le Regioni e Province Autonome, sulla base della valutazione del rischio e tenendo in considerazione la situazione epidemiologica territoriale, possono disporre specifici controlli e misure sanitarie supplementari. Disposizioni prese in tal senso, devono essere comunicate alla scrivente Direzione e al Centro di Referenza nazionale per l'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

